|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio****Lega Nazionale Dilettanti****COMITATO REGIONALE MARCHE**Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONACENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403 **sito internet**: www.figcmarche.it **e-mail**: crlnd.marche01@figc.it **pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 69 del 05/11/2021

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc87026727)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc87026728)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc87026729)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc87026730)

[Modifiche al programma gare del 07/11/2021 2](#_Toc87026731)

[NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA 2](#_Toc87026732)

[DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 3](#_Toc87026733)

[MOTIVI DELLA DECISIONE 4](#_Toc87026734)

[ERRATA CORRIGE 4](#_Toc87026735)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

**C.U. n. 137 del 03.11.2021 – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022**

Si pubblica in allegato il C.U. n. 131 della L.N.D. inerente la convocazione dell’Assemblea Straordinaria Elettiva della Lega Nazionale Dilettanti.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

**PRONTO A.I.A.**

**347 6545020**

**ANNULLAMENTO TESSERAMENTI ANNUALI**

Viste le richieste di annullamento presentate dagli esercenti attività genitoriale ed il consenso delle società di appartenenza, considerato che alla data delle richieste non era ancora iniziata l’attività riservata alle categoria di appartenenza, si procede all’annullamento dei seguenti tesseramenti annuali ai sensi delle vigenti disposizioni federali:

**VICHI LUCA nato 17.11.2010 U.S. TOLENTINO 1919 SSDARL**

**MATTIOLI MATTEO nato 26.04.2009 S.S.D. PORTO D ASCOLI S.R.L.**

**AUTORIZZAZIONE EX ART. 34/3 N.O.I.F.**

Vista la certificazione presentata in conformità all’art. 34/3 delle N.O.I.F. si concede l’autorizzazione prevista al compimento del 14° anno di età per le calciatrici e al 15° anno di età per i calciatori alla seguente calciatrice:

**ZEPPONI SOFIA nata 25.10.2006 A.S.D. ACLI MANTOVANI CALCIO A 5**

## Modifiche al programma gare del 07/11/2021

**CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA**

Causa provvedimento ASUR la gara MALTIGNANO CALCIO/COMUNANZA del 06.11.2021 è **rinviata.**

NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA

SECONDA CATEGORIA

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. Claudio Romagnoli, con l'assistenza del segretario Angelo Castellana, nella seduta del 05/11/2021, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 30/10/2021

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

**Gara del 30/10/2021 TORRE SAN MARCO - JUNIOR CENTRO CITTA**A seguito di comunicazione pervenuta a questo Giudice Sportivo con la quale la soc. Torre San Marco ha indicato il responsabile dell'atto di violenza perpetrato nei confronti dell'arbitro a fine gara, si squalifica il calciatore indicato DI VAIO VITTORIO, in distinta con il n. 19, fino al 1.12.2021 revocando al contempo, con effetto immediato, la squalifica fino al 1.12.2021 comminata al capitano TRAIANI DIEGO pubblicata nel CU n.67 del 03.11.2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA FINO AL 1/12/2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DI VAIO VITTORIO | (TORRE SAN MARCO)  |   |   |   |

Per avere a fine gara scagliato, con forza la testa dell'arbitro un pallone con atto volontario che procurava dolore all'arbitro.

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. Claudio Romagnoli, con l'assistenza del segretario Angelo Castellana, nella seduta del 05/11/2021, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 31/10/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHOUKRI ABDELAK | (TRODICA)  |   |   |   |

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVA AL**

**COM. UFF. N. 66 – RIUNIONE DEL 2 NOVEMBRE 2021**

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

composta da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dott. Giovanni Spanti - Vicepresidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente segretario f.f.

Avv. Francesco Scaloni – Compenente

Dott.ssa Valentina Pupo -Componente

Dott. Cristian Urbinati – Rappresentante A.I.A.

nella riunione del 2 novembre 2021, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

N. 4/2021-2022 REGISTRO DECISIONI

sul reclamo numero di registro 4 del 2021-2022, proposto dalla F.C. CHIESANUOVA

avverso

la sanzione sportiva della inibizione fino al 22 dicembre 2021 applicata al dirigente SILVANO SACCHI tesserato per la reclamante, a seguito della gara F.C. Chiesanuova – A.S.D. Portorecanati del 17.10.2021 – Campionato Juniores Regionale - girone C

per la riforma

della decisione del Giudice sportivo territoriale presso il Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 55 del 20 ottobre 2021

Visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti;

relatore, nell’udienza del giorno 2 novembre 2021, Lorenzo Casagrande Albano;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ha comminato al dirigente SACCHI SILVANO, tesserato per la reclamante, la sanzione della inibizione fino al 22 dicembre 2021 in quanto *“ Espulso per aver rivolto ripetute frasi minacciose ed irriguardose nei confronti dell’arbitro, veniva allontanato da un dirigente della squadra avversaria,reiterando in tale atteggiamento anche a fine gara. “*

Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la F.C. CHIESANUOVA, chiedendo la riduzione della sanzione irrogata in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame, sostenendo che nell’occasione il Sacchi avrebbe “*effettivamente rivolto parole irriguardose nei confronti del giudice di gara“* ma senza mettere in atto altri comportamenti di alcun genere nei confronti del direttore di gara.

La reclamante ha invitato la Corte in maniera del tutto generica ad interpellare i dirigenti e di tecnici della squadra avversaria e della propria sull’accaduto.

La Corte ha rigettato tale istanza istruttoria in quanto dal materiale acquisito nel procedimento non è emersa la necessità di provvedere in tal senso; va peraltro precisato che la richiesta erano comunque inammissibile per violazione di quanto prescrive il 2 comma dell’art. 60 del C.G.S..

# MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte sportiva d’appello territoriale reputa che il reclamo possa, in parziale riforma del gravato provvedimento, essere accolto e, per l’effetto, la sanzione ridotta nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata all’addebito disciplinare mosso al dirigente Sacchi Silvano tenuto conto di tutti gli elementi della fattispecie in esame.

 Dal referto arbitrale ( “ *prova legale assistita da fede privilegiata “*) risulta che l’incolpato ha messo in atto i comportamenti ascrittigli, ma il comportamento, comunque, non ha avuto le caratteristiche previste dalla lettera b) del primo comma dell’art. 36 CGS.

 La Corte pertanto reputa congrua alla natura ed alla gravità dell’infrazione commessa la inibizione del dirigente fino al 30 novembre 2021.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo come sopra proposto dalla F.C. CHIESANUOVA A.S.D. e, per l’effetto, riduce l’inibizione applicata al dirigente SILVANO SACCHI al 30 novembre 2021.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 2 novembre 2021.

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 5 novembre 2021

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Angelo Castellana

ERRATA CORRIGE

**CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA**

A seguito di rettifica arbitrale il risultato della gara MONTEGRANARO CALCIO – MORROVALLE del 30.11.2021 è stato 3-1 anziché 1-3 come pubblicato nel CU n. 67 del 3.11.2021.

A seguito di rettifica arbitrale il risultato della gara AUDAX PAGLIARE/MALTIGNANO CALCIO del 30.10.2021 è stato 0-1 anziché 0-0 come pubblicato nel CU n. 67 del 03.11.2021.

**CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE**

Nel CU n. 67 del 03.11.2021 è stato erroneamente inserito fra i calciatori ammoniti LUZI ALESSIO, tesserato con la soc. Portuali Calcio Ancona, sanzione che è stata annullata.

Nel CU n. 67 del 03.11.2021 il sig. CHOUKRI ABDELHAK, tesserato con la soc. Trodica risulta erroneamente inserito fra i calciatori ammoniti (ammonizione revocata con effetto immediato), mentre deve essere ammonito in qualità di allenatore, come risulta nel presente CU.

A seguito di rettifica arbitrale il risultato della gara MONTEMILONE POLLENZA – PORTORECANATI del 31.10.2021 è stato 0-0 anziché 1-0 come pubblicato nel CU n. 67 del 03.11.2021

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 15/11/2021.**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del C.R. M. il 05/11/2021.**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Il Segretario****(Angelo Castellana)** | **Il Presidente****(Ivo Panichi)** |